

ASSOCIAZIONE CULTURALE SCRITTORI EMERGENTI UNITI

STATUTO

ART. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

Ai sensi dell'art. 18 della Costituzione e art.36, 37 e 38 del Codice Civile, è costituita, con sede sociale in Via Tevere 39, CAP 58100 a Grosseto (GR), un'associazione di diritto privato senza scopo di lucro denominata **Scrittori Emergenti Uniti (S.E.U.)**

L'associazione è regolata dalle norme del presente statuto e dalle disposizioni di legge nel tempo vigenti.

ART. 2 - SCOPO E STRUMENTI

a) L'associazione è basata su principi solidaristici e di aggregazione sociale, vuole fornire un punto di riferimento tra autori emergenti (auto-pubblicati e non) e lettori. S.E.U. appoggia e dà visibilità alle opere di scrittori italiani e internazionali che non sono state pubblicate da case editrici oppure sono state pubblicate da case editrici medio-piccole. L'associazione promuove e appoggia tutte le attività collegate alla lettura e alla scrittura, all'arte, alla comunicazione attraverso parola scritta; promuove corsi di formazione, convegni, manifestazioni e fiere di carattere ludico o dimostrativo, nonché gite, tour, viaggi inerenti. L'associazione potrà utilizzare siti internet con diversi domini al fine del raggiungimento dei suoi scopi culturali, artistici, informativi e pubblicitari; potrà inoltre fornire ai propri soci servizi e corsi atti a migliorare la loro capacità di scrittura e le loro opere servendosi anche di professionisti associati (illustratori, traduttori, editor, ecc...)

b) Sono compiti dell'Associazione:

- promuovere e diffondere la passione per la scrittura e la lettura al fine di migliorare la cultura generale e di far conoscere nuovi autori. Valorizzare usi e costumi del territorio italiano, sostenere l'ecologia incentivando l'utilizzo di libri digitali rispetto quelli in carta;
- favorire l'estensione di attività culturali, ricreative, educative, artistiche, ludiche e di forme consortili tra circoli, associazioni e altre organizzazioni che consentano il rispetto dell'autonomia dell'associazione;
- avanzare proposte agli enti pubblici (scuole, centri professionali, ecc.) collaborando per lo svolgimento di manifestazioni e iniziative statutarie;
- organizzare iniziative, servizi, attività culturali, educative, ricreative atte a soddisfare le esigenze di conoscenza, svago e riposo dei soci e dei cittadini;
- stipulare convenzioni a favore dei propri iscritti con: negozi, pubblici esercizi, agenzie di viaggio, tour operator, attività professionali o altre associazioni.

c) Siti Internet:

- L'associazione potrà, ai fini del raggiungimento dei suoi scopi statutari, a nome e per conto dei suoi associati nella persona del presidente, iscriversi, stipulare e perfezionare contratti con fornitori di servizi Internet; costruire, sviluppare, mantenere o implementare siti Internet con i quali l'associazione possa pubblicizzare la propria attività e quella dei suoi associati.
- Le somme in denaro percepite a titolo di contributo per il mantenimento, lo sviluppo, l'implementazione dei siti internet che l'associazione utilizzi per i suoi scopi statutari non rientrano in attività commerciale ma sono parte integrante dell'attività dell'associazione stessa e servono per coprire i costi di gestione.

ART. 3 - STRUTTURA ASSOCIATIVA

L'associazione organizza le attività per i propri associati nel seguente modo:

- a)** Attraverso la valorizzazione e l'organizzazione degli associati e l'elaborazione e la realizzazione delle proposte.
- b)** Il confronto diretto con gli associati per la definizione delle politiche associative.

ART. 4 - ASSOCIATI

- a)** Possono essere associati dell'associazione tutti i cittadini che ne condividono le finalità.
- b)** L'ammissione dei soci ordinari è deliberata su domanda scritta del richiedente controfirmata dal presidente o da almeno tre soci appartenenti al consiglio direttivo.
- c)** L'associato ammesso ha il diritto di ricevere una tessera sociale "virtuale". Nel caso la domanda venga respinta è ammesso appello, entro trenta giorni, richiedendo al consiglio direttivo una riunione straordinaria dei soci.
- d)** Per le cariche che comportano responsabilità civili o verso terzi, sono eleggibili soci che hanno raggiunto la maggiore età e che fanno parte dell'associazione da almeno 3 anni.
- e)** L'associazione si compone di:
 - **associati "scrittori"**: persone o enti che contribuiscono in maniera determinante, sia con la loro opera, sia con contributo economico, all'associazione; si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, una quota annuale stabilita dal consiglio direttivo.
 - **associati "lettori"**: persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, una quota minima annuale stabilita dal consiglio direttivo.

- **associati “professionisti”**: persone o enti che contribuiscono in maniera determinante, sia con la loro opera, sia con contributo economico, all’associazione; si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, una quota annuale stabilita dal consiglio direttivo e a stabilire una sorta di “convenzione” con l’associazione per offrire sconti e/o agevolazioni riguardanti i servizi che la propria professionalità offre.

- **associati “Case Editrici”**: persone o enti che contribuiscono in maniera determinante, sia con la loro opera, sia con contributo economico, all’associazione; si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, una quota annuale stabilita dal consiglio direttivo.

f) Gli associati sono tenuti:

- al pagamento della tessera sociale e di eventuali quote contributive mensili o con altre periodicità in relazione con le attività dell’associazione;

- all’osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie.

g) Gli associati possono essere sospesi:

- qualora non ottemperino alle disposizioni del presente statuto e alle deliberazioni prese dagli organi sociali;

- qualora si rendano morosi nel pagamento della quota sociale senza giustificato motivo;

- qualora arrechino danni morali o materiali all’associazione.

h) Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l’eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell’associazione, il consiglio direttivo dovrà intervenire e applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione della associazione.

i) I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni richiedendo al consiglio direttivo una riunione straordinaria dei soci.

ART. 5 - FINANZA E PATRIMONIO

a) Il patrimonio sociale è costituito da:

- proventi da quote di associazione annuale;

- eventuali quote contributive mensili o con altre periodicità in relazione con le attività dell’associazione culturale;

- eventuali versamenti dei soci, dei loro familiari e di tutti coloro che fruiscono delle iniziative dell’associazione culturale;

- eventuali contributi pubblici;

- proventi delle manifestazioni e delle gestioni dell’associazione culturale;

- donazioni, lasciti, elargizioni speciali, sia di persone che di enti pubblici o privati, concessi senza che limitino l’autonomia dell’associazione culturale;

- beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione culturale;

- somme in denaro percepite a titolo di contributo per il mantenimento, lo sviluppo, l’implementazione dei siti internet che l’associazione utilizzi per i suoi scopi statutari;

- ogni altro tipo di entrate.

b) È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Unica eccezione è fatta per rimborsi spese straordinari stabiliti attraverso una riunione straordinaria del consiglio direttivo o dei soci.

ART. 6 - QUOTE ASSOCIATIVE

a) Le quote associative sono dovute per tutto l’anno sociale in corso, a prescindere dal momento di ammissione dei nuovi associati. L’associato, che per qualsiasi motivo cessa di far parte dell’associazione, deve corrispondere comunque la quota associativa per tutto l’anno sociale in corso.

b) Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

ART. 7 - DURATA E ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

a) L’associazione avrà una durata di tempo illimitato.

b) Sono organi:

- **L’assemblea degli associati;**

- **Il consiglio direttivo;**

- **Il presidente del consiglio direttivo.**

ART. 8 - ASSEMBLEA

L’assemblea

a) L’assemblea è composta dagli associati iscritti all’associazione culturale in regola con i versamenti.

b) L’assemblea:

- approva il bilancio preventivo e consuntivo e il rendiconto patrimoniale;

- elegge i membri del consiglio direttivo;

- approva eventuali modifiche al regolamento Interno di applicazione dello statuto.

- c) In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci.
- d) In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei soci presenti.
- e) La seconda convocazione dell'assemblea può aver luogo almeno mezz'ora dopo la prima.
- f) L'assemblea è convocata dal consiglio direttivo in via ordinaria almeno una volta l'anno entro il 20 Dicembre. In via straordinaria:
- su richiesta del consiglio direttivo stesso;
 - su richiesta di almeno 1/3 della base sociale.
- g) L'annuncio della convocazione dovrà essere comunicato ai soci almeno quindici giorni prima mediante posta elettronica, specificando la data, l'ora e la sede della riunione, nonché l'ordine del giorno in discussione;
- h) L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un presidente nominato dall'assemblea stessa; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali e portate a conoscenza dei soci assieme al rendiconto economico e finanziario.
- i) Le votazioni sull'argomento all'ordine del giorno, dirette e personali, possono avvenire per alzata di mano, per iscritto (in caso di assemblea via internet) o a scrutinio segreto, qualora ne faccia richiesta 1/3 dei presenti.
- l) L'assemblea per il rinnovo degli organi dell'associazione culturale:
- stabilisce il numero dei membri del consiglio direttivo composto di norma da un minimo di tre ed un massimo definito sulla base dell'entità numerica del corpo sociale (in caso di numero pari, se durante una votazione dovesse verificarsi parità di voti, l'ultima parola spetta al Presidente);
 - elegge il consiglio direttivo.
- m) Il presidente dell'assemblea comunica agli eletti i risultati delle elezioni e convoca entro quindici giorni il consiglio direttivo per la distribuzione delle cariche.
- n) La prima riunione del consiglio direttivo è presieduta dal consigliere che ha ricevuto il maggior numero di suffragi, in mancanza dal secondo e così via fino alla distribuzione delle cariche; resta in carica il consiglio direttivo uscente per l'ordinaria amministrazione.
- o) Tutte le cariche elettive sono gratuite e non prevedono alcun tipo di compenso ad eccezione dei rimborsi spesa concordati di volta in volta.

ART. 9 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio direttivo

- a) Il consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'associazione culturale.
- b) Il consiglio direttivo redige i regolamenti interni locali.
- c) Il consiglio direttivo in caso di dimissioni o di decadimento di un membro dello stesso, applica una cooptazione temporanea, che sarà ratificata con la successiva assemblea.
- d) Il consiglio direttivo fissa le responsabilità dei consiglieri in ordine alle attività svolte dall'associazione culturale per il conseguimento dei propri fini.
- e) Il consiglio direttivo, per compiti operativi, può avvalersi dell'attività volontaria anche di cittadini non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi.
- f) Il consiglio direttivo può avvalersi delle aree di attività da esso nominate.
- g) Il consiglio direttivo dura in carica di norma, tre anni.
- h) Il consigliere che, salvo giustificate cause di forza maggiore, non interviene a tre riunioni consecutive del consiglio direttivo, viene dichiarato decaduto.
- i) Il consiglio direttivo è convocato dal presidente in via ordinaria almeno semestralmente, e in via straordinaria, su richiesta di almeno uno dei suoi membri.
- l) Le sedute del consiglio direttivo sono presiedute dal presidente oppure dal vicepresidente o da persona designata dal presidente tra i membri del consiglio direttivo.
- m) Il consiglio direttivo:
- elegge tra i propri componenti il presidente del consiglio direttivo locale;
 - formula i programmi di attività sociale previsto dallo statuto e li sottopone all'assemblea;
 - attua le deliberazioni dell'assemblea;
 - decide l'importo delle quote associative locali annue;
 - decide l'importo delle quote contributive mensili o con altre periodicità;
 - decide l'importo delle quote suppletive per determinati servizi;
 - propone all'assemblea il regolamento Interno di applicazione dello statuto;
 - decide le forme e le modalità di partecipazione dell'associazione culturale alle attività organizzate nella zona;
 - è tenuto a verbalizzare le proprie decisioni;
 - predisponde entro il mese di gennaio il bilancio preventivo, e quello consuntivo con la relazione accompagnatoria, entro il 20 di febbraio, provvedendo al suo deposito presso la sede associativa.
- n) Il consiglio direttivo è costituito da:
- **Presidente / Tesoriere**
 - **Vice presidente**

- **Segretario**
- **Consiglieri** (in numero variabile in base all'entità numerica del corpo sociale)

ART. 10 - IL PRESIDENTE

Il presidente

a) Il presidente:

- rappresenta l'associazione culturale nei rapporti esterni, personalmente o a mezzo dei suoi delegati, dura in carica tre anni ed è legale rappresentante dell'associazione a tutti gli effetti;
- convoca e presiede il consiglio direttivo locale;
- cura l'attuazione delle delibere del consiglio direttivo locale;
- ricopre anche la carica di Tesoriere.

b) Il vice presidente, in caso di impedimento o di prolungata assenza del presidente, lo sostituisce nei suoi compiti.

c) Il presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo presidente, entro 20 giorni dalle elezioni di questi, compresi i dati necessari per l'accesso al c/c dell'associazione.

d) Tali consegne devono risultare da apposito processo verbale che deve essere portato a conoscenza del consiglio direttivo alla prima riunione.

ART. 11 - ESTINZIONE E SCIoglIMENTO

a) L'associazione si estingue qualora per due anni consecutivi non svolga attività, oppure con decisione dell'assemblea nazionale e con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei rappresentanti dei centri culturali.

b) In caso di scioglimento dell'associazione per qualunque causa, la scelta del beneficiario (ente o associazione che abbia medesime finalità o scopi e a cui verranno ceduti tutti i beni), è deliberata dall'assemblea su proposta del consiglio direttivo con la maggioranza qualificata per lo scioglimento dell'associazione.

ART. 12 - ESERCIZI ASSOCIATIVI

Gli esercizi inizieranno il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 13 - DISPOSIZIONI GENERALI

a) Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto dovranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da redigersi a cura del consiglio direttivo e da sottoporre alla ratifica dell'assemblea.

b) Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile, e alle leggi vigenti in materia.

c) Tutte le controversie che dovessero sorgere in merito a questioni relative alla validità, interpretazione o esecuzione del presente statuto saranno rimesse alla competenza dell'assemblea associativa.